

## Norme &amp; Tributi Fisco

# Arte, sport e cultura: per eventi e servizi si paga l'Iva nello Stato del committente

PRINCIPI D'INTERPRETAZIONE

LA NOVITÀ DEL SOLE 24 ORE



Vanno considerate anche le norme sulle prestazioni relative agli immobili

L'eccezione principale è il caso di un servizio di locazione autonomo

Raffaele Rizzardi  
Benedetto Santacroce

Le manifestazioni artistiche, sportive, culturali e scientifiche, con le relative forniture di servizi, seguono regole di tassazione Iva che, negli ultimi anni, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte di giustizia Ue e della prassi nazionale ed estera con risultati non sempre del tutto lineari, lasciando gli operatori in balia di interpretazioni locali non del tutto coerenti con il sistema unionale.

Lo sforzo che l'interprete è chiamato a realizzare per fornire una lettura integrata del sistema e delle richiamate pronunce deve partire dall'evoluzione della disposizione unionale, nonché dalla stretta relazione che esiste tra le disposizioni della Direttiva Iva (Dir 2006/112/Ce) che si occupano di queste manifestazioni e quelle che si occupano della tassazione delle prestazioni relative agli immobili. Proprio nella relazione tra queste disposizioni nascono le maggiori problematiche interpretative.

In particolare, mentre in riferimento alle prime la tassazione segue in via

generale la tassazione nello Stato del committente (se non nel caso di accesso fisico alla manifestazione ovvero di prestazione realizzata nei confronti di un privato), nelle seconde la tassazione segue il luogo in cui si trova l'immobile.

Se volessimo individuare una chiave di lettura delle disposizioni unionali potremmo sintetizzare questi principi:

- in tutti i casi in cui il prestatore fornisce l'evento, per così dire "chiavi in mano" al destinatario soggetto passivo, il servizio va tassato nello Stato membro del committente (in questo senso Risposta a interpello 35/E/2020, in senso contrario Principio di diritto 2/E/2018);

- non va trascurata la volontà contrattuale delle parti che, in generale, in riferimento alla realizzazione di un evento, non intendono acquisire la mera disponibilità di un immobile (quale prestazione principale) e

L'APPUNTAMENTO

## Il 15 gennaio un webinar per i chiarimenti

I contenuti del Principio di interpretazione Iva/n. 1 saranno approfonditi il 15 gennaio in un webinar di presentazione, con Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce. Nel corso della diretta, trasmessa su tutti i canali digitali del Sole 24 Ore, verranno commentati i vari aspetti di questo primo Principio, chiarendo i risvolti più critici e le fondamentali argomentazioni interpretative. Nel corso del webinar verrà dato ampio spazio alle risposte degli esperti ai quesiti raccolti prima e durante l'evento, per favorire il dibattito e un confronto diretto con gli operatori del settore.

usufruire di ulteriori servizi (accessori), bensì sono interessati all'organizzazione dell'evento/manifestazione nella sua complessità. Quest'ultima fattispecie va dunque qualificata come servizio unitario, sebbene complesso (costituito in via principale dall'attività culturale, artistica, sportiva eccetera e in via secondaria da ulteriori servizi) territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente, in quanto - si ribadisce - sul piano normativo, la deroga alla regola generale della territorialità opera solo se la stessa è resa nei confronti di un destinatario soggetto privato;

- i servizi relativi all'accesso all'evento implicano l'acquisto del diritto di entrare nel luogo in cui la manifestazione si svolge nonché di partecipare all'evento in un ruolo "passivo o semiattivo" (in senso conforme Corte di giustizia, sentenza C-647/17, per un corso di formazione professionale, in senso difforme Risposta a interpello 62/E/2020). Al contrario, la partecipazione attiva di un soggetto (artista, sportivo, eccetera) alla realizzazione dell'evento fuoriesce dalla regola di tassazione nel luogo in cui si svolge l'evento (dettata per l'accesso alla manifestazione) e tornano applicabili le regole generali in termini di territorialità dell'Iva.

In linea con questi principi, oltre alle citate posizioni della Corte di giustizia, si segnala l'articolata circolare 29 del 5 aprile 2011 della direzione generale delle finanze pubbliche francese che esemplificando le diverse ipotesi, sottolinea che la tassazione per essere riferita all'immobile (che solitamente è una componente tipica delle manifestazioni) deve avere per oggetto un servizio di locazione autonomamente considerato e non incluso in una prestazione unica di cui l'immobile non è per le parti e per la finalità del contratto un elemento predominante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MASSIMA

**Principio di interpretazione n. 1/Iva:**

**La territorialità in riferimento agli eventi**

Al fine di individuare la territorialità dell'Iva, occorre distinguere fra la "fornitura" di prestazioni relative a una manifestazione (o evento) e l'accesso a una manifestazione (o evento). Per la prima categoria di servizi occorre poi tenere separate le prestazioni rese nei rapporti B2B (in tal caso si applicano le regole generali di tassazione previste dall'articolo 7-ter del Dpr 633/1972 per i servizi generici) da quelle rese nei rapporti B2C, in cui vale il luogo di esecuzione materiale della prestazione ex articolo 7 quinquies, lett. a), Dpr 633/1972. Tale criterio di individuazione della territorialità dovrebbe continuare a operare laddove, tra le prestazioni accessorie all'organizzazione dell'evento, rientri un servizio relativo a un immobile quale, ad esempio, l'affitto della location in cui si terrà l'evento.

La prestazione principale continua a essere il servizio di organizzazione dell'attività culturale, artistica, ecc., rispetto alla quale la locazione è finalisticamente marginale. Sarà la prima (e non la prestazione accessoria) a determinare la territorialità dell'intera operazione. Non va trascurata, in questo senso, la volontà contrattuale delle parti che, in generale, sono interessate alla realizzazione dell'evento nella sua complessità. Riguardo alla

seconda categoria di servizi (accesso alla manifestazione/ evento), l'imposta è sempre dovuta nel Paese della materiale esecuzione. Nel caso di eventi che si svolgono mediante partecipazione a distanza (online), non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 7 quinquies nella misura in cui tale norma è riferita a un concetto di accesso fisico nel luogo ove si svolge l'evento. La partecipazione attiva dell'artista, sportivo, docente etc. esula dal concetto di accesso, sicché per quest'ultima prestazione ritornano applicabili le regole di base sulla territorialità dell'imposta.

Il Comitato tecnico scientifico che ha redatto il principio: **Benedetto Santacroce (Direzione scientifica), Michele Brusaterra, Luca De Stefani, Luca Lavazza, Marco Magrini, Paolo Parodi, Raffaele Rizzardi, Barbara Rossi, Massimo Sirri, Gian Paolo Tosoni, Riccardo Zavatta**

Il testo integrale del principio su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)



LA NUOVA PROPOSTA

## Le linee guida fiscali degli esperti per fugare l'incertezza

Un percorso di confronto continuo per arrivare a linee guida operative

Jean Marie Del Bo

La realtà normativa in cui si muovono professionisti, imprese e cittadini è in continua evoluzione. Leggi e decreti legge, provvedimenti attuativi, sentenze e interventi interpretativi susseguono lasciando spesso gli operatori senza un cammino chiaro da seguire.

Da qui la scelta del Gruppo 24 Ore di creare un nuovo strumento, i Principi di interpretazione, pensato su misura per fornire linee guida su temi che lasciano margini di incertezza. Nell'articolo riportato in questa pagina presentiamo il Principio di interpretazione Iva/n. 1 che affronta il tema complesso della territorialità dell'imposta in relazione a manifestazioni artistiche, culturali e sportive che costituisce il primo esempio di questo nuovo impegno del Gruppo.

Non si tratta di aggiungere, per così dire, parole a parole. Ma di dare un aiuto concreto, garantito dall'autorevolezza del Sole 24 Ore, dalla sua capacità di intercettare problemi e bisogni e da un percorso e da un metodo particolarmente rigorosi. Con l'intenzione di intervenire con una produzione contenuta e mirata dove emergono problemi interpretativi.

I Principi d'interpretazione nascono dallo sviluppo, nei Moduli 24 di approfondimento diversificati per materia e creati dal Gruppo 24 Ore a partire dal 2020, di un'area destinata ad affrontare le questioni più dibattute che si pongono nei singoli settori.

L'esperienza ha visto coinvolti fin da subito i professionisti che com-

pongono i Comitati scientifici che coordinano l'attività dei moduli e ha evidenziato l'esigenza per alcune questioni di fissare Principi che, esaminando giurisprudenza e prassi, consentissero a operatori, professionisti, perché no, anche interpreti istituzionali e magistrati di avere un punto di vista degli esperti.

Ma veniamo al metodo di lavoro che porta alla redazione dei Principi. La scelta degli argomenti e la sintesi del Principio sono affidate ai Comitati scientifici, ma analisi, sviluppo e dibattito sono aperti a tutti gli operatori (agenzie e magistrati compresi).

La scansione delle attività per la preparazione dei Principi è questa:

- il tema viene scelto dai Comitati scientifici;
- ogni componente prepara una scheda iniziale in cui vengono riportati elementi del dibattito, normativa e prassi di riferimento;
- ogni componente del comitato e chi vuole fornire il proprio contributo può esprimere la sua opinione in merito. I contributi verranno pubblicati in un'area all'interno del Modulo 24 di riferimento;
- al termine di un periodo di monitoraggio fissato all'inizio del confronto (comunque non inferiore a 4 mesi), dopo una valutazione del Comitato, il componente che ha redatto la prima scheda redige una scheda di chiusura della consultazione;
- il Comitato approva la scheda che viene finalizzata in un Principio;
- a seguito dell'approvazione il Principio viene pubblicato e viene analizzato attraverso un commento e un successivo webinar.

Il Principio, che sarà monitorato nel tempo, potrà essere oggetto di ulteriori confronti e aggiornamenti per successive modifiche normative, giurisprudenziali o di prassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Stati generali della famiglia



**STATI GENERALI DELLA FAMIGLIA: UN PERCORSO DI RINNOVAMENTO DELLA LEGGE LOMBARDA 23/1999**

L'Assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani ha riunito varie voci per parlare delle nuove esigenze delle famiglie.

Il 14 dicembre Regione Lombardia ha organizzato "Gli Stati Generali della Famiglia", per ridefinire la legge regionale 23/1999. Dopo 20 anni sono profondamente cambiati il contesto e la composizione del nucleo familiare, senza contare le conseguenze della pandemia di Coronavirus. A chiederne l'aggiornamento è l'**Assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani**: "Chiamiamo a raccolta i vari interlocutori che rappresentano e decodificano le istanze e le esigenze delle famiglie, per un percorso coerente e rispondente alle sfide del futuro".

Il **Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti** ha aperto: "Serve una nuova visione per valorizzare le famiglie, presidio di resilienza anche ora. Il family act, prima riforma delle politiche familiari multidimensionale, va in quest'ottica". Il problema della denatalità è focale: "Serve investire su progetti di lavoro femminile, perché le donne non debbano scegliere tra maternità e lavoro".

Il **Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi** ha rimarcato il bisogno di capire le esigenze dei nuclei familiari, spesso ai margini dei provvedimenti, poco prima di **Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore**, che ha ricordato come l'Università Cattolica abbia preso parte nel 1999 al tavolo di lavoro: "Il Centro di Ateneo di Studi e Ricerche sulla Famiglia è stato coinvolto da Regione anche in questa revisione. Sono orgoglioso di portare le nostre conoscenze in materia di family impact".

Volendo dar voce a tutte le esperienze, è stato il turno di **monsignor Luca Bressan, vicario per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione Sociale di Milano**: "La famiglia è il luogo fondamentale per l'esperienza cristiana, insegna la grammatica dell'amore, il mistero della morte e della nascita. La Diocesi di Milano è pronta al dialogo culturale con tutti".

Ospiti sono stati anche il **senatore Simone Pillon**, Vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e **Gigi De Palo, Presidente del Forum delle Famiglie**. Il Presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo ha illustrato la situazione demografica attuale, in una fase di profonda crisi già nel 2019, senza contare le conseguenze pandemiche del 2020.

Presente anche il **Presidente Attilio Fontana**: "La Lombardia ha sempre posto al centro la famiglia, ma la pandemia ha evidenziato problematiche mai previste, e ha ribadito al tempo stesso che la famiglia è ancora presidio del welfare sociale".

Infine il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti **Alessandro Galimberti** si è rammaricato di come la centralità della famiglia sia trascurata dai media di oggi. Ha chiuso i lavori l'**Assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani**, soddisfatta: "Si tratta di un primo passo. Regione Lombardia ha sempre messo in campo idee innovative, e non è un caso che il tasso di natalità sia risalito dopo 1999, ma oggi serve rinnovare ancora. Quando parliamo di politiche sociali non possiamo ridurci al mero assistenzialismo, perché anche nella misura "Nidi Gratis" non tocchiamo solo il lato economico, ma permettiamo a molte madri di rientrare al lavoro. Avrà bisogno di vero dialogo con sindacati, aziende, enti locali e associazioni, per arrivare a una nuova legge al passo con le esigenze del 2021".



MEDIA PARTNER

Il Sole  
**24 ORE**

**Avenire**

**Regione Lombardia**